

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1991

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BORGHESE, MERLO

Istituzione del marchio « Prodotto italiano – *Italian product* » per la promozione dell'economia, dell'esportazione e della tutela dei prodotti italiani all'estero

Presentata il 23 gennaio 2014

ONOREVOLI COLLEGHI! — La finalità della presente proposta di legge è quella di incrementare la produzione industriale del prodotto italiano nel mondo, e in particolare nel comparto definito « *non-food* », garantendo alle imprese produttive la possibilità di apporre un marchio di qualità che garantisca i consumatori di tutto il mondo sull'italianità dell'intera filiera progettuale, creativa e produttiva, indipendentemente dal luogo di produzione. Si tratta quindi di estendere il concetto del marchio « *Made in Italy* » non solo al luogo di produzione, ma alla filiera completa, dalla progettazione alla produzione.

Al momento attuale il marchio « *Made in Italy* » appare perfettamente tarato ai prodotti « *food* », ossia al comparto ali-

mentare, ove la localizzazione geografica all'interno del territorio nazionale appare senza dubbio come una delle qualità imprescindibili per l'apposizione del marchio stesso. Differente è invece l'applicazione del marchio « *Made in Italy* » ai prodotti non alimentari. In questo caso, infatti, viene garantita una percentuale rilevante (ma non il 100 per cento) di produzione sul suolo italiano ma nulla viene detto al consumatore sulle maestranze, ossia sulla « italianità » dell'intera filiera che ha pensato, progettato, disegnato e costruito il prodotto stesso.

Riteniamo infatti che un prodotto che viene garantito come manufatto da artigiani, lavoratori e *designer* italiani ha sicuramente un valore e un'attrattiva supe-

riori sul mercato mondiale rispetto agli altri prodotti presenti.

Il marchio « Prodotto italiano — *Italian product* » intende proprio colmare questa lacuna e quindi ha lo scopo di valorizzare pienamente il lavoro italiano, dal punto di vista specifico della ideazione e produzione artigianale o industriale effettuata da cittadini italiani, indipendentemente dal fatto che siano residenti in Italia oppure all'estero.

In tal modo i cittadini e le imprese italiane regolarmente registrate in Italia presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura o quelle che vorranno localizzarsi all'estero mantenendo sempre in Italia la loro sede, potranno comunque vantare questo marchio sul mercato mondiale.

Il marchio « Prodotto italiano — *Italian product* » si applicherà quindi ai prodotti che vorranno distinguersi ulteriormente dal punto di vista della qualità costruttiva rispetto al corrente marchio « *Made in Italy* » garantendo che sia italiano (ossia condotto da cittadini italiani residenti in

Italia o all'estero) tutto il processo ideativo e produttivo e non solo l'ultima trasformazione del prodotto finale, come oggi accade per il « *Made in Italy* ».

Il marchio « Prodotto italiano — *Italian product* » potrà essere applicato anche ai prodotti provenienti da unità di produzione localizzate non sul territorio nazionale purché interamente condotte da personale italiano, sia esso residente in Italia o all'estero.

Questo permetterà di agevolare le industrie italiane, in particolar modo in tempi di crisi, nell'internazionalizzazione e anche nella delocalizzazione della produzione, garantendone sempre « l'italianità » nell'accesso ai mercati mondiali con un marchio di eccellenza.

Tra le positive ricadute vi è anche quella di permettere ai cittadini italiani residenti in Italia o all'estero un'ulteriore opportunità nell'accesso al lavoro e quindi di incentivare l'assunzione di personale italiano in Italia e nel mondo da parte delle imprese produttive italiane.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Oggetto).

1. La Repubblica, al fine di promuovere, estendere e migliorare l'immagine dei prodotti italiani nei confronti dei consumatori e degli operatori commerciali nazionali ed internazionali, istituisce il marchio « Prodotto italiano — *Italian product* », di seguito denominato « marchio », corredato di un proprio logo figurativo, che certifica la qualità e l'eccellenza del prodotto stesso.

2. La proprietà del marchio è dello Stato italiano, che lo promuove in tutte le sedi nazionali e internazionali attraverso il Ministero dello sviluppo economico.

ART. 2.

(Requisiti).

1. Il marchio può essere apposto, secondo le modalità previste dalla presente legge, ai prodotti italiani che presentano determinate qualità e caratteristiche di eccellenza nei processi ideativi, creativi e produttivi.

2. Il marchio può essere apposto su prodotti realizzati da cittadini o da imprese italiane aventi domicilio fiscale nel territorio italiano e che sono progettati, creati e prodotti interamente da cittadini italiani anche residenti all'estero, indipendentemente dalla localizzazione all'estero delle unità produttive artigianali o industriali.

ART. 3.

(Modalità di utilizzo).

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dello sviluppo economico, d'in-

tesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adotta un apposito decreto al fine di disciplinare le modalità di utilizzo e di revoca del marchio stesso.

2. Il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con le associazioni di categoria interessate, può adottare, con apposito decreto, disciplinari di settore che qualificano sia i processi produttivi sia l'identificazione dei prodotti recanti il marchio.

ART. 4.

(Registrazione).

1. Ai fini della tutela e della riconoscibilità, il Ministero dello sviluppo economico provvede alla registrazione del marchio in tutte le competenti sedi dell'Unione europea e internazionali.

2. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, nomina un comitato tecnico composto da tre esperti, avente il compito di esprimere il proprio parere, sotto il profilo tecnico-economico, sui prodotti recanti il marchio e sulle finalità di cui all'articolo 5.

ART. 5.

(Albo dei prodotti e delle imprese).

1. Al fine di valorizzare la produzione italiana e di tutelare i consumatori, il Ministero dello sviluppo economico predispone campagne annuali di promozione del marchio nel territorio nazionale e nei principali mercati dell'Unione europea e internazionali.

2. Presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito l'albo dei prodotti e delle imprese abilitate a utilizzare il marchio. L'albo è accessibile nel sito *internet* del Ministero dello sviluppo economico.

ART. 6.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 4, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 1,00



17PDL0023070